

LE ANOMALIE DEI CONTRATTI BANCARI: ANATOCISMO E USURA BANCARIA

Il fenomeno dell'anatocismo e dell'usura bancaria sono anomalie finanziarie che si riscontrano sempre più di frequente sui contratti bancari di ogni tipo: contratti di conto corrente con aperture di credito, mutui, finanziamenti, leasing ecc..

Sono illeciti radicalmente diversi dal punto di vista giuridico. L'anatocismo è un illecito civile, privo di risvolti penali, invece l'usura è vietata dal codice penale.

Anatocismo e usura sono modi diversi di ottenere una remunerazione fuori mercato dei capitali "prestati", il primo con l'applicazione di interessi minori su una base più larga pari al debito residuo e alle quote interessi già pagate, la seconda con l'applicazione diretta di interessi esorbitanti. L'anatocismo è ammesso solo a determinate condizioni dal codice civile, mentre l'usura ha una rilevanza penale.

Il sistema bancario non è immune dal reato di usura, ma anzi è prevista un'aggravante specifica nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto che esercita l'attività bancaria (Art. 644 c.p. n. 1). Purtroppo si sono verificati molti casi di istituti di credito, banche e società finanziarie che sono state condannate dai tribunali per aver applicato interessi usurari (ex multis: Tribunale di Monza Sent. n. 1967 dell'11-06-2007, Tribunale di Rho Sent. n. 76 del 28/02/2006, Tribunale di Rho Sent. n. 4 del 10/01/2006).

Attraverso una semplice perizia tecnico-contabile si può procedere al controllo dei contratti bancari (mutui, leasing, conti correnti) per verificare la presenza di eventuali anomalie negoziali, al fine di avviare attività stragiudiziali e/o giudiziali volte all'annullamento del contratto e/o al risarcimento/restituzione di quanto indebitamente pagato.

Qualora sia stato rilevato che l'Istituto Bancario abbia illegittimamente preteso ed incassato, a vario titolo, somme non dovute, non pattuite, non spettanti e comunque *contra legem*, si potrà avviare un'attività stragiudiziale e/o di mediazione nei confronti degli istituti di credito, necessaria al fine di ottenere una soddisfazione monetaria delle anomalie riscontrate.

Documentazione iniziale da sottoporre ad una prima verifica gratuita:

- contratto bancario: apertura di credito su conto corrente; contratto di finanziamento; mutuo; leasing ecc..
- copia degli estratti conto corrente

- eventuali piani di ammortamento dei pagamenti (in caso ad es. di mutuo) correlato dall'elenco delle rate effettivamente pagate.

La documentazione, qualora non fosse in Vs. possesso, può essere richiesta all'istituto di credito presso il quale il contratto è stato stipulato, la quale è tenuta a fornirla, essendo un diritto del correntista.

Sanzioni:

In caso di usura le sanzioni sono incisive. Oltre altri aspetti connessi ad una responsabilità penale, le sanzioni conseguenti all'usura sono particolarmente penalizzanti per l'usuraio. L'Art. 1815 c.c prevede che in caso di usura, non siano dovuti interessi. Tale norma è stata modificata dalla legge 108/1996 che ha inasprito la sanzione.

Per la pratica anatocistica le sanzioni comportano il rimborso delle somme ingiustamente estorte, con relativi interessi legali. Non esiste una modalità ufficiale di calcolo, ma la giurisprudenza maggioritaria si è orientata nel senso di applicare in luogo della capitalizzazione trimestrale la capitalizzazione semplice (che non prevede alcuna capitalizzazione) o, più raramente, la capitalizzazione annuale. Il tasso di interesse è quello legale se non vi è una valida pattuizione e se il contratto è stato stipulato prima del 1/1/1994, entrata in vigore del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993); ovvero al tasso previsto dall'art. 117 TUB (rendimento medio dei BOT) applicato in senso favorevole al correntista. Affinché si possa parlare di valida pattuizione è opportuno che vi sia un accordo scritto sottoscritto da entrambe le parti. Non costituisce valida pattuizione la semplice comunicazione del tasso applicato.

Il giudice di merito può riconoscere il risarcimento del danno esistenziale e biologico.